



Tribunale di Ragusa

Protocollo di intesa sulla gestione telematica degli atti dei procedimenti civili e della volontaria giurisdizione ai fini dell'intervento in causa del Pubblico Ministero

Ritenuta la necessità di uniformare alle disposizioni di legge inerenti al *processo civile telematico* ed alla *giustizia digitale* le modalità operative di comunicazione e notificazione degli atti civili e della volontaria giurisdizione al Pubblico Ministero sede, in atto adottate dagli Uffici del Tribunale e del Giudice Tutelare di Ragusa;

Premesso che allo stato, al fine di agevolare l'intervento del P.M. nei procedimenti civili e della volontaria giurisdizione, si trasmettono al Pubblico Ministero - oltre agli avvisi telematici - i fascicoli e gli atti in originale dei provvedimenti resi dal giudice;

Ritenuto che le modalità operative cennate - richiedendo un'attività organizzativa notevole che assorbe risorse ed energie altrimenti utilizzabili - comportano una dilatazione dei tempi tecnici rispetto alla più efficace definizione delle cause in trattazione;

Considerato che gli avvisi disciplinati dalle norme procedurali, eseguiti secondo le modalità previste dal *processo telematico civile* assolvono ed ottimizzano i principi di economicità, efficacia ed efficienza posti a fondamento dell'azione amministrativa e giudiziaria;

Concordato con l'Ufficio della Procura della Repubblica presso questo Tribunale - nelle more dell'entrata a regime della '*Consolle del Pubblico Ministero*' - di regolamentare le modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle notificazioni degli atti civili e di volontaria giurisdizione mediante l'utilizzazione dei servizi di posta elettronica certificata in dotazione ai rispettivi uffici¹;

¹ - ovvero: tribunale.ragusa@civile.ptel.giustiziacert.it; e civile.procura.ragusa@giustiziacert.it;



Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 - convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - relativamente alla Sezione VI sulla 'Giustizia digitale';

Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - recante al Titolo III 'Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile';

Visti gli artt. 70, 71, 136, 267, 713, 723, 738, 740 c.p.c. e 2 disp. att. c.p.c.;

Il Presidente del Tribunale di Ragusa ed il Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale sottoscrivono il presente *Protocollo* mediante il seguente

A c c o r d o

Ai fini dell'*intervento obbligatorio* del Pubblico Ministero nei procedimenti civili e negli atti di competenza del Giudice Tutelare, come individuati e statuiti dal legislatore all'articolo 70, comma 1 e 2 c.p.c., il giudice dispone - in funzione della tipicità, tassatività e fattispecie in trattazione - la comunicazione degli atti al P.M.², mediante *biglietto di cancelleria*³ trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.

Si conviene che le attestazioni di accettazione e consegna del messaggio PEC - come registrati dai sistemi telematici - varranno anche ai fini della decorrenza dei termini previsti dalla legge e dal codice di procedura, nonché ai fini dell'impugnativa e del reclamo avverso i provvedimenti resi dal giudice.

Resta salva la facoltà del giudice - nel caso ultimo in cui ritenga di voler acquisire agli atti processuali ed in calce al proprio provvedimento, il parere o il visto del P.M. - di formulare specifica richiesta e provvedere per l'invio del fascicolo processuale al Pubblico Ministero;

Per quanto attiene l'intervento obbligatorio del P.M. nelle cause civili - a seguito delle comunicazioni come sopra indicate - si conviene che il Pubblico Ministero potrà comunicare, con le stesse modalità, il proprio intervento nella causa e rassegnare le proprie conclusioni solo nella fase in cui la causa sarà trattenuta per la decisione.

Per quanto riguarda gli atti di competenza del Giudice Tutelare, fermo restando quanto precisato in ordine all'intervento obbligatorio del P. M.⁴, si stabilisce che potrà darsi comunicazione al Pubblico Ministero (*con le modalità di cui al punto 3 delle note a piè di pagina*) anche per gli atti inerenti i procedimenti camerati di cui agli artt. 374, 375, 320 c.c.;

² - ai sensi degli artt. 71, 713, 723, 738 e 740 c.p.c.;

³ - ex art. 136 c.p.c., a cui sarà acclusa la copia scansionata del ricorso e del decreto, ovvero, la copia del provvedimento reso dal Giudice;

⁴ - nonché per le comunicazioni afferenti la fase processuale di apertura dell'Amministrazione di sostegno e della nomina del relativo amministratore;

Il Giudice Tutelare, inoltre, nei casi in cui ravvisi la sussistenza del pubblico interesse, sollecita l'intervento facoltativo del Pubblico Ministero attraverso la comunicazione a quest'ultimo degli atti in trattazione.

Fatta salva ogni altra deduzione ed integrazione del presente accordo, si conviene l'immediata applicazione di quanto statuito.

Ragusa, lì 31 MAG 2018

Il Presidente del Tribunale

- Biagio INSACCO -

Il Procuratore della Repubblica

- Fabio DIANNA -

